



**DELIBERAZIONE N. 28**

Adunanza del **30.06.2025**

Codice Ente 10776 9 Pieranica

## Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

**OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO SCAVALCO DI ECCEDEXZA CHIEVE – PIERANICA PER UTILIZZO AGENTE DI POLIZIA LOCALE (CAT. C/1).**

L'anno duemilaventicinque addi TRENTA del mese di GIUGNO alle ore 11.00 in Pieranica con modalità in videoconferenza da luoghi diversi della sede istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Valter Giuseppe Raimondi la Giunta Comunale.

Intervengono i signori:

|  | Presenti | Assenti |
|--|----------|---------|
| 1) RAIMONDI Valter Giuseppe Sindaco Presidente | X        |         |
| 2) RIBOLI Cinzia Assessore                     | X        |         |
| 3) MAZZINI Giuseppe Assessore                  | X        |         |
|  | 3        | 0       |

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.ssa Monica Marzano.

Il Sindaco RAIMONDI Valter Giuseppe riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento indicato in oggetto.

**OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO SCAVALCO DI ECCEDEXENZA CHIEVE – PIERANICA PER UTILIZZO AGENTE DI POLIZIA LOCALE (CAT. C/1).**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Pieranica ha chiesto l'autorizzazione al Comune di Chieve con nota del 25.06.2025 prot.n.2266, affinché il dipendente Carubelli Simone (dipendente del Comune di Chieve) possa prestare attività lavorativa ai sensi dell'articolo 1, comma 557, legge n. 311/2004;
- la richiesta è motivata dalla necessità di porre in essere “adempimenti connessi alla Funzione fondamentale di Polizia Locale e Vigilanza Urbana”;
- l'autorizzazione alla prestazione in oggetto riguarda il periodo dal 01.07.2025 al 31.12.2025, per numero 5 ore settimanali;
- il Comune di Pieranica ha una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti.

RICHIAMATI:

- L'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 che dispone: *"I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (..) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza"*;
- L'art. 92, comma 1 del D.Lgs 267/2000 che prevede: *"Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti."*
- L'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005, secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;
- Il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005, che evidenzia la necessità che *"gli enti interessati si accordino per definire temi e modi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro. Su questo piano è preminente il ruolo dell'ente con il quale corre il rapporto di lavoro a tempo pieno, in quanto la potestà autorizzatoria di cui è titolare, a garanzia delle proprie esigenze funzionali e dei propri interessi istituzionali, include anche il potere di stabilire, nel rispetto dei precetti della ragionevolezza e della imparzialità, le condizioni che assicurano la compatibilità della seconda attività lavorativa con quelle esigenze e quegli interessi"*;
- La circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - che ha recepito l'interpretazione suddetta;
- Il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1 - comma 557 - della legge 311/2004.

PRESO ATTO della deliberazione della Corte dei Conti, sez. Veneto n. 17/2008, e della deliberazione della Corte dei Conti, sez. Lombardia n. 3/2009, da cui si evincono i seguenti principi, in relazione alle prescrizioni dell'art. 1, comma 557 della L. 311/2004:

- ✓ *"Esso trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza."*
- ✓ *"In merito, poi, alla necessità o meno della stipula di un contratto di lavoro, si ritiene che questa non sia necessaria, in quanto la formula organizzativa introdotta dall'art. 1 comma 557 non altera la titolarità del*

*rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza. Le modalità operative dell'utilizzo potranno invece essere disciplinate in un atto convenzionale o in un accordo di collaborazione tra ente utilizzatore ed ente di appartenenza".*

✓ Durata; massimo 12 ore settimanali

TENUTO CONTO che, quindi, l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 può essere considerato norma speciale e che, pertanto, un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato può effettuare attività lavorativa presso un'altra Amministrazione con meno di 5.000 abitanti, al di fuori delle 36 ore settimanali e per un massimo di ulteriori 12 ore.

DATO ATTO che il dipendente Carubelli Simone ha espresso piena adesione all'utilizzo in regime di scavalco di eccedenza.

PRESA VISIONE dell'accordo di collaborazione, costituito da n. 6 articoli (allegato "A").

RITENUTO, in conformità alle predette norme, di approvare la seguente disciplina operativa per l'utilizzo del citato dipendente:

- a) Durata: dal 01.07.2025 al 31.12.2025 per n. 5 ore settimanali;
- b) Articolazione orario: da concordare con le rispettive amministrazioni comunali, comunque, sempre al di fuori dell'orario di lavoro prestato dal dipendente presso il Comune di Chieve.

VISTO:

- l'articolo 53 del D. Lgs. n. 165/2001;
- l'art. 1 comma 557, della legge n. 311/2004.

ACQUISITI i pareri favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area, ai sensi dell'art 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi dagli aventi diritto in forma palese per alzata di mano:

#### DELIBERA

1. Di approvare l'accordo di collaborazione organizzativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 557°, della legge n. 311/2004, con il Comune di Chieve, avente ad oggetto l'utilizzo del dipendente Carubelli Simone (dipendente del Comune di Chieve) in qualità di Agente di Polizia Locale, cat. C/1, costituito da n. 6 articoli (Allegato "A").
2. Di inviare copia della presente deliberazione al Comune di Chieve, oltre che al signor Carubelli Simone.

Successivamente, con voti favorevoli unanimi espressi dagli aventi diritto in forma palese per alzata di mano

#### DELIBERA

3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, stante l'urgenza dell'adempimento.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

*Il Presidente*

F.to Raimondi Valter Giuseppe

*Il Segretario Comunale*

F.to Marzano Dott.ssa Monica

---

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

*Pieranica, li 26/07/2025*

La sujestesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124, c. 1°, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
- è stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125, c. 1°, D. Lgs. 267/2000.
- è stata comunicata al Prefetto ai sensi dell'art. 135, c. 2, del D. Lgs. 267/2000.

*Il Segretario Comunale*

F.to Marzano Dott.ssa Monica

---

PROCEDURA DI CONTROLLO

A seguito dell'entrata in vigore della Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3, abrogativa degli artt. 125 e 130 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quali prevedevano i controlli sugli atti amministrativi di Regioni ed Enti Locali, il presente provvedimento non è più soggetto al controllo di legittimità previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del D. Lgs. 267/2000.

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

*Pieranica, li 26/07/2025*

*Il Segretario Comunale*

F.to Marzano Dott.ssa Monica

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge:

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3°, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

*Pieranica, li*

*Il Segretario Comunale*

.....



# Comune di Pieranica

Provincia di Cremona

## PARERI OBBLIGATORI

(Art. 49, comma 2, del D.Lgs.267/2000)

### Delibera G.C. n. 28 del 30/06/2025

1) Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Pieranica, li 30/06/2025

Il Responsabile Area Amministrativa  
F.to Raimondi Valter Giuseppe

2) Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

Pieranica, li 30/06/2025

Il Responsabile Area Contabile  
F.to Raimondi Valter Giuseppe